

## Dichiarazione MUD 2018

La data di scadenza per la presentazione della dichiarazione MUD 2018 (Modello Unico di Dichiarazione ambientale relativa all'anno 2017) è il **30 Aprile 2018**.

Dopo la conferma per tre anni consecutivi della modulistica introdotta nel dicembre 2014, con il 2018 arriva un nuovo **Modello unico di dichiarazione ambientale**. Il modello è stato approvato lo scorso 28 dicembre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30 dicembre 2017.

Ricordiamo chi sono i soggetti obbligati alla presentazione del MUD:

### 1. Comunicazione rifiuti speciali:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a euro 8.000,00
- imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g).

2. **Comunicazione veicoli fuori uso:** soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

### 3. Comunicazione Imballaggi:

- Sezioni Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c)
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all'allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

4. **Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche:** soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.

5. **Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione:** soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

6. **Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche:** produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

### **Modalità di presentazione del Mud**

La trasmissione della dichiarazione deve essere effettuata tramite invio telematico attraverso la compilazione della modulistica sul portale Mud telematico con firma digitale e pagamento online dei diritti di segreteria (€ 10,00 per ogni dichiarazione inviata).

Nel caso si utilizzi invece la Comunicazione Rifiuti Semplificata, ammissibile solo per produttori iniziali che nella propria unità locale producono non più di 7 rifiuti e che per ogni rifiuto utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, è ammesso anche l'invio tramite PEC ed il pagamento mediante bollettino postale dei diritti di segreteria (€ 15,00 per ogni dichiarazione inviata).

### **Classificazione dei rifiuti**

Il catalogo europeo dei rifiuti (CER) è la classificazione dei tipi di rifiuto attraverso i codici CER che sono delle sequenze numeriche composte da 6 cifre riunite in coppie.

Il primo gruppo identifica il capitolo mentre il secondo usualmente il processo produttivo.

Il nuovo elenco dei codici CER di rifiuto è entrato in vigore dal 01/06/2015 in base alla decisione UE 2014/955.

### **Sanzioni**

Sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la mancata presentazione.

La normativa vigente consente di presentare il MUD entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine. In questo caso l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria va da 26,00 € a 160,00 €. La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 € a 15.500,00 € (così come previsto dall'art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).

Si annota inoltre che non sono ammesse né integrazioni né rettifiche successive alla presentazione della denuncia MUD.

**È invece consentito** presentare una **nuova** denuncia MUD completa **in sostituzione** di una precedente incompleta o inesatta (quindi anche parzialmente errata) purché la nuova denuncia MUD sia consegnata entro il 30 aprile 2018 e con un nuovo pagamento dei diritti di segreteria.